



Atto del Sindaco Metropolitano
N. 1 del 07/01/2021

Classifica: 004.05

(7262798)

Oggetto	CONFERMA SUL BP 2021-2023 DELLE VARIAZIONI GIA' AUTORIZZATE CON L'ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 53 DEL 23/12/2020 E CON LA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI N. 2585 DEL 31/12/2020 E AUTORIZZAZIONE AD UNA VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DI CASSA SUL BP 2021 - APPROVAZIONE DELLA VAR. N. 1/S/2021 AL BP 2021-2023, ADOTTATA AI SENSI DELLE LETT. "D" ED "E", COMMA 5 BIS, ART. 175 DEL TUEL.
---------	--

Ufficio Proponente	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
Dirigente/ P.O	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
Relatore	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE

Il Sindaco Metropolitano

Richiamato il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, che ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti locali;

Richiamato altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 agosto 2019 (undicesimo correttivo al D. Lgs 118/2011);

Considerato che con la **Deliberazione n. 91 del Consiglio Metropolitano del 18/12/2019** è stato approvato il **Bilancio di Previsione 2020-2022**;

Richiamati i seguenti atti:

- l'Atto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 13/01/2020, di approvazione della **variazione n. 1/S/2020** al BP 2020-2022, avente per oggetto “*Conferma sul BP 2020-2022 delle variazioni al fpv già autorizzate con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2448/2019, aggiornamento per il tesoriere del dato dei residui presunti al 31/12/2019 e autorizzazione ad una variazione agli stanziamenti di cassa sul BP 2020 - approvazione della var. n. 1/S/2020 al BP 2020-2022, adottata ai sensi delle lett. "d" ed "e", comma 5 bis, art. 175 del Tuel*”, con il quale sono appunto stati confermati gli stanziamenti del fpv ed è stata

approvata una variazione di cassa (la suddetta variazione si è, in particolare, resa necessaria per garantire la copertura di cassa a valere sui quei riferimenti di bilancio che ne erano invece sprovvisti e consentire, quindi, la prosecuzione della normale attività di pagamento dell'Ente);

- **la Determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 79 del 16/01/2020** con cui si è stato approvato un primo riaccertamento parziale dei residui (**riaccertamento parziale n. 1/2020 - Variazione n. 2/D/2020 al BP 2020-2022**) ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- **la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 29/01/2020** con la quale è stata approvata la **variazione n. 3/C/2020 al Bilancio di Previsione 2020-2022** ai sensi del comma 2, art. 175 del TUEL, di entrata e di spesa, agli stanziamenti di competenza e di cassa ed è stato aggiornato l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 ai sensi del comma 3 quater, art. 187 del Tuel e, conseguentemente, applicata al Bilancio 2020 una quota dello stesso, pari a euro 24.034.137,71;
- **la Determinazione del dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020** con cui si è approvato un secondo riaccertamento parziale dei residui (**riaccertamento parziale n. 2/2020 - variazione n. 4/D/2020 al BP 2020-2022**) ai sensi del punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- **l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 19/03/2020** con cui sono stati recepiti il riaccertamento parziale n. 1/2020, approvato con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 79 del 16/01/2020, e il riaccertamento parziale n. 2/2020, approvato con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 348 del 26/02/2020. Con il suddetto Atto del Sindaco metropolitan n. 14/2020, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui e di variazione al Fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2019-2020, è stata altresì approvata la **variazione n. 5/S/2020 al BP 2020-2022**, ai sensi della lettera "d", comma 5 -bis, art. 175 del TUEL (variazione agli stanziamenti di sola cassa 2020);
- **la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 26 del 7/05/2020** avente per oggetto "*Approvazione della variazione n. 6/C/2020 al BP 2020-2022, adottata ai sensi del comma 2, art. 175 del TUEL. Prima salvaguardia degli equilibri a seguito dell'emergenza sanitaria in corso COVID-19 ai sensi dell'art. 193 del TUEL*";
- **la Deliberazione del Consiglio metropolitan n. 44 del 17/06/2020** avente per oggetto "*Approvazione della var. n. 7/C/2020 al bilancio di previsione 2020-2022, adottata ai sensi del comma 2, art. 175 del Tuel. Seconda salvaguardia degli equilibri a seguito dell'emergenza sanitaria in corso - COVID-19 ai sensi dell'art. 193 del Tuel*";
- **la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 51 del 15/07/2020** ad oggetto "*Bilancio di previsione 2020-2022: variazione n. 8/C/2020 al BP 2020-2022 - Assestamento generale ai sensi dell'art 175, c.8, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 - Terzo controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147 -quinquies e 193 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267*";
- **l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 40 del 01/09/2020** di approvazione, con i poteri del Consiglio metropolitan, della proposta urgente di **variazione. n. 9/C/2020 al BP 2020-2022**(l'atto è stato poi ratificato dal Consiglio Metropolitan con la Deliberazione n. 69 del 30/09/2020);
- **la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 81 del 29/10/2020** ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2020-2022: variazione n. 10/C/2020 al BP 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 c. 2 del Tuel 267/2000*";
- **la Determinazione n. 2060 del 9/11/2020 del Dirigente dei Servizi Finanziari**, di approvazione della **variazione n. 11/D/2020 al Bilancio di previsione 2020/2022**, adottata ai sensi dell'art. 175 del Tuel 267/2000, comma 5 quater, lettera "b" (variazioni fpv);
- **la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 90 del 25/11/2020** ad oggetto "*Bilancio di Previsione 2020-2022: variazione n. 12/C/2020 al BP 2020-2022 ai sensi dell'art. 175 c. 2 del Tuel - Quarto controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147- quinquies e 193 del Tuel*";
- **l'atto del Sindaco Metropolitan n. 52 del 14/12/2020** con cui è stata approvata una variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (**variazione di bilancio n. 13/S/2020 al BP 2020-2022**);
- **l'atto del Sindaco Metropolitan n. 53 del 23/12/2020** con cui è stata approvata la **variazione n. 14/S/2020 al BP 2020-2022** (si trattava, in particolare, di variazioni rientranti nella competenza dell'organo esecutivo, autorizzabili oltre il termine del 30 novembre e fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dei commi 2 e 3, lettere "b", "d" ed "e", art. 175 del Tuel e comma 3, art. 2, Dl n. 154 del 23/11/2020);

- la **Determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 2585 del 31/12/2020**, di approvazione della **variazione n. 15/D/2020 al BP 2020-2022** (variazioni al fpv ed agli stanziamenti di cassa 2020 correlati), adottata ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera "b";

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che stabilisce i criteri per l'imputazione delle spese negli esercizi successivi, mediante utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, ed, in particolare, il paragrafo 9.1 dedicato alla gestione dei residui in cui si legge tra l'altro "*.....Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:*

- *nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;*
- *nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;*
- *nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.*

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio con riferimento ai trasferimenti a rendicontazione, per i quali accertamenti e impegni sono imputati allo stesso esercizio, in caso di reimputazione degli impegni, si provvede alla contestuale reimputazione dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.....";

Dato atto che le variazioni approvate sul pluriennale del BP 2020-2022 con l'atto del Sindaco Metropolitano n. 53/2020 (var. n. 14/S/2020 con riferimento ai tagli di entrata e di spesa da intendersi come reimputazioni per esigibilità adottate ai sensi della lett. "d", comma 3, art. 175 del Tuel e del paragrafo 9.1 del principio contabile applicato sopra richiamato) e con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2585/2020 (var. 15/D/2020 afferente il FPV, adottata ai sensi del comma 5 quater, lett. "b", art. 175 del Tuel) non si estendono automaticamente al Bilancio di Previsione 2021/2023, essendo il bilancio gestionale 2020/2022 ed il bilancio di previsione 2021/2023 documenti distinti, che necessitano di distinte ed autonome variazioni;

Dato altresì atto che le variazioni di bilancio approvate con l'atto del Sindaco metropolitano n. 53/2020 e con la Determinazione del Dirigente del Servizio Finanziario n. 2585/2020 si sono rese opportune per garantire la prosecuzione delle attività nell'esercizio finanziario 2021;

Considerato che con la **Deliberazione n. 117 del Consiglio Metropolitano del 23/12/2020** è stato approvato il **Bilancio di Previsione 2021-2023** in cui erano stati però iscritti gli stanziamenti risultanti

nel BP 2021-2023 prima delle richiamate variazioni n. 14/S/2020 e n. 15/D/2020 al BP 2020-2022, approvate, rispettivamente, con l'atto del Sindaco metropolitano n. 53/2020 e con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2585/2020;

Vista la risposta ad uno specifico quesito sul tema, formulata da Arconet e contenuta nel verbale della seduta del 9 ottobre 2016, che narra espressamente: *“Lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione o già approvato è un documento contabile diverso rispetto al bilancio di previsione in corso di gestione. Pertanto le variazioni effettuate al bilancio in corso di gestione non si estendono automaticamente allo schema di bilancio in corso di approvazione ma sono oggetto di una esplicita distinta variazione, effettuata nel rispetto della ripartizione delle competenze previste dalla legge.*

In particolare, la variazione del FPV disposta dal responsabile finanziario sul bilancio 2016 – 2018 non si estende in automatico al bilancio di previsione 2017 – 2019, ma è necessario che, a seguito della variazione effettuata sul bilancio 2016-2018, il responsabile finanziario disponga la medesima variazione anche sul bilancio di previsione 2017 – 2019”;

Ritenuto opportuno adeguare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023 per tenere conto e recepire le variazioni già approvate, a fine anno 2020, con l'atto del Sindaco metropolitano n. 53 del 23/12/2020 e con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2585 del 31/12/2020;

Richiamato l'art. 175 del Tuel, che ricomprende, al comma 5 bis, tra le variazioni di competenza dell'organo esecutivo quelle di cui alla lettera “e” *“variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del D.lgs n. 118/2011, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

Ritenuto, quindi, a tal fine, opportuno approvare, con il presente provvedimento, ai sensi della lettera "e". comma 5 bis, art. 175 del Tuel, la variazione n. 1/S/2021 al BP 2021-2023, che conferma le variazioni n. 14/S/2020 e 15/D/2020 al BP 2020-2022, approvate con l'atto del Sindaco metropolitano n. 53 del 23/12/2020 e con la determinazione n. 2585 del 31/12/2020, come riassunta nell'**allegato contabile A** (variazioni di competenza al BP 2021-2023, annualità 2021, 2022 e 2023);

Precisato che la composizione del FPV per effetto della variazione di bilancio che si va ad approvare con il presente provvedimento (variazione n. 1/S/2021 al BP 2021-2023) è la seguente:

Ante var. n. 1/2021 al BP 2021-2023

FPV B.P. 2021-2023						
entrata				spesa		
2021	2022	2023		2021	2022	2023
68.332.442,18	7.591.674,65	680.191,00	previsione di Competenza FPV INIZIALE	68.332.442,18	7.591.674,65	680.191,00
			di cui esigibile	61.420.958,53	7.591.674,65	680.191,00
1.938.965,38	680.191,00	680.191,00	di cui spesa corrente	1.938.965,38	680.191,00	680.191,00
66.393.476,80	6.911.483,65		di cui spesa in conto capitale	59.481.993,15	6.911.483,65	
			di cui FPV	6.911.483,65	0,00	0,00
			di cui spesa corrente			
			di cui spesa in conto capitale	6.911.483,65		
			NUOVO FPV	680.191,00	680.191,00	680.191,00
			di cui spesa corrente	680.191,00	680.191,00	680.191,00
			di cui spesa in conto capitale			
			totale FPV	7.591.674,65	680.191,00	680.191,00

Dopo Var. n. 1/2021 al BP 2021-2023

FPV 2021-2023 dopo var. 1/S						
entrata				spesa		
2021	2022	2023		2021	2022	2023
87.321.290,93	11.931.917,38	2.705.191,00	previsione di Competenza FPV INIZIALE	87.321.290,93	11.931.917,38	2.705.191,00
			di cui esigibile	76.069.564,55	9.906.917,38	2.705.191,00
2.528.936,66	680.191,00	680.191,00	di cui spesa corrente	2.528.936,66	680.191,00	680.191,00
84.792.354,27	11.251.726,38	2.025.000,00	di cui spesa in conto capitale	73.540.627,89	9.226.726,38	2.025.000,00
			di cui FPV	11.251.726,38	2.025.000,00	0,00
			di cui spesa corrente			
			di cui spesa in conto capitale	11.251.726,38	2.025.000,00	
			NUOVO FPV	680.191,00	680.191,00	680.191,00
			di cui spesa corrente	680.191,00	680.191,00	680.191,00
			di cui spesa in conto capitale			
			totale FPV	11.931.917,38	2.705.191,00	680.191,00

Considerato che gli stanziamenti di cassa relativi all'esercizio finanziario 2021 del BP 2021-2023 vennero definiti tenuto conto degli stanziamenti di competenza 2021 dello schema del BP 2021-2023 e dell'ammontare dei residui presunti alla data di predisposizione del suddetto schema di bilancio (che è stato, infatti, depositato agli atti del Consiglio alla fine dello scorso mese di novembre 2020);

Precisato che l'attuale dato dello stanziamento di cassa relativo all'esercizio finanziario 2021 del BP 2021-2023 non tiene pertanto conto degli impegni assunti nello scorso mese di dicembre 2020 e neanche delle variazioni approvate con l'atto del Sindaco metropolitano n. 53/2020 e con la Determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 2585/2020;

Richiamato l'art. 175 del Tuel, che ricomprende, al comma 5 bis, tra le variazioni di competenza dell'organo esecutivo quelle di cui alla lettera "d" *"variazioni alle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo"*;

Ritenuto, quindi, di dover anche procedere, con il presente provvedimento, ai sensi della lettera "d", comma 5 bis, art. 175 del Tuel, ad approvare un'urgente variazione agli stanziamenti di cassa del BP 2021-2023, annualità 2021, per garantire nel corrente esercizio la prosecuzione della normale attività di pagamento dell'Ente;

Considerato che, in assenza del presente provvedimento, non sarebbe, ad esempio, altrimenti possibile emettere mandati di pagamento nel corrente esercizio a valere su impegni assunti nello scorso mese di dicembre 2020;

Visto, quindi, l'**Allegato contabile "B"**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui vengono dettagliate tutte le variazioni di cassa approvate con il presente atto sull'esercizio finanziario 2021 del BP 2021-2023, ai sensi di quanto sopra;

Dato atto che la presente variazione di bilancio garantisce comunque un fondo di cassa a fine esercizio 2021 non negativo;

Precisato che il fondo di cassa iniziale al 01/01/2021 ammonta effettivamente ad euro 201.606.027,57, diversamente da quanto specificato nell'allegato contabile al BP 2021-2023, approvato dal Consiglio metropolitano in data 23/12/2020, che riportava un dato all'epoca solo presunto (e pari a euro 201.377.383,40);

Precisato altresì che il fondo di cassa iniziale 2021 riportato nell'allegato B, di cui al presente provvedimento, coincide ancora con il dato di cui al BP 2021-2023 (pari ad euro 201.377.383,40), non essendo ancora stata approvata dal Collegio dei revisori dei conti la verifica di cassa al 31/12/2020 (il Tesoriere ha, infatti, tempo fino al prossimo 30/01/2021 per trasmettere a questa Amministrazione il

proprio rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 e sono peraltro ancora in corso delle operazioni di regolarizzazione e sistemazione contabile su detta annualità);

Vista la delibera n. 20/2019 della Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la quale i giudici contabili, ritenendo la legge n. 243/2012 una legge "rinforzata" e, quindi, non modificabile dalla legge n. 145/2018, hanno espresso il seguente principio: *"gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243/2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale, fermo rimanendo anche l'obbligo degli stessi enti territoriali di rispetto degli equilibri finanziari complessivi prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento e delle altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento"*;

Ritenuto, pertanto, di dover comunque conseguire, a consuntivo, un saldo non negativo fra le entrate finali (primi cinque titoli, maggiorate dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato), da un lato, e le spese finali (primi due titoli) dall'altro;

Ritenuto altresì di dover anche conseguire, a consuntivo, il rispetto degli altri equilibri di bilancio previsti dalla legge n. 145/2018, come dall'undicesimo correttivo al D.Lgs n. 118 per effetto del DM del 01/08/2019;

Accertato il rispetto del suddetto saldo, nonché dei sopra richiamati equilibri di bilancio di cui alla legge n. 145/2018, anche a seguito della presente manovra di bilancio, come si evince dal prospetto di cui all'**Allegato "C"**, parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art 52 del D.l. agosto che recita *"Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati"*;

Ritenuto pertanto di non dover trasmettere il presente provvedimento all'Ente Tesoriere;

Precisato che le variazioni di cui al presente provvedimento rientrano nella competenza dell'organo esecutivo (variazioni di cui alle lettere "d" ed "e", comma 5 bis, art. 175 del Tuel);

Visto l'art. 239 del Tuel (comma 1, lett. "b", punto n. 2), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, sulle funzioni dell'organo di revisione, che prevede l'obbligo di acquisire il preventivo parere dei revisori dei conti sulla proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Ritenuto, quindi, di non dover acquisire sul presente provvedimento il parere dei revisori dei conti di cui all'art. 239 del TUEL, ma di comunicarlo comunque agli stessi affinché possano, in sede di esame del rendiconto della gestione, darne conto nella propria relazione;

Richiamati:

- il D. Lgs n. 267/2000, come modificato per effetto del Dlgs n. 118 del 23/06/2011 e dal successivo Dlgs 10 agosto 2014 n. 126, che hanno introdotto i nuovi principi della contabilità armonizzata (ed, in particolare, l'art. 175, di disciplina delle variazioni al bilancio di previsione);
- il DPCM 285/2011 (ed, in particolare, l'art 10, che disciplina le variazioni di bilancio);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del Servizio Finanziario;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di ratifica da parte dell'organo consiliare;

DISPONE

1. di confermare sul Bilancio di Previsione 2021-2023 le variazioni agli stanziamenti di competenza già autorizzate con l'atto del Sindaco metropolitano n. 53 del 23/12/2020 e con la Determinazione n. 2585 del 31/12/2020 del Dirigente dei Servizi Finanziari **e di approvare**, a tal fine, con il presente provvedimento, la variazione n. 1/S/2021 al BP 2021-2023, con la quale vengono altresì autorizzate anche delle variazioni agli stanziamenti di cassa del BP 2021;

2. di approvare, conseguentemente:

- **l'allegato contabile A** (variazioni di competenza di cui al BP 2021-2023, annualità 2021, 2022 e 2023), ai sensi della lettera "e", comma 5 bis, art. 175 del Tuel;

- **l'allegato contabile B** (variazioni di cassa al BP 2021-2023, annualità 2021), ai sensi della lettera "d", comma 5 bis, art. 175 del Tuel;

3. di dare atto del rispetto, per effetto del presente provvedimento, di tutti gli "Equilibri di bilancio", come da **Allegato "C"**, che si **approva**;

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento non necessita di ratifica da parte dell'organo consiliare;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria Generale, affinché ne dia comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, seppure il presente provvedimento non necessita del loro parere.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”